

**COMUNE DI MONTI
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'ANFITEATRO COMUNALE

ART. 1

Disponibilità locali

Nell'Ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del comune di Monti l'Amministrazione identifica nell'anfiteatro una struttura da utilizzare per attività culturali ,manifestazioni musicali,manifestazioni artistiche,assemblee politiche e di interesse sociale;

L'Anfiteatro dispone dei seguenti locali:

- a) n.6 stanze situate sotto le gradinate al lato sud-ovest;
- b) sala bar con annessi servizi igienici,n.4 torrette con relativi fari d'illuminazione,gradinate e arena:

ART. 2

Utilizzo locali

L'Anfiteatro può essere utilizzato da enti pubblici, privati e singole persone.

Il locali non possono essere concessi per manifestazioni assimilabili a sottoscrizione o raccolta di adesioni.

Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l'uso dei locali è quello di privilegiare e salvaguardare le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e , in subordine, dalle Pubbliche Istituzioni, per le quali si provvede l'esonero dal pagamento delle tariffe di utilizzo di cui al successivo art. 5.

Da ciò ne consegue che le iniziative promosse dall'Amministrazione e realizzate in collaborazione o attraverso l'incarico ad enti privati o associazione,determinano a favore di questi ultimi l'esonero del pagamento delle tariffe di utilizzo.

ART. 3

Procedura per l'inoltro della domanda per la concessione d'uso dell'anfiteatro.

I soggetti richiedenti l'uso dell'anfiteatro, devono presentare domanda scritta diretta al Comune di Monti.

Ai fini della validità e della ammissibilità della richiesta, è necessario indicare sulla medesima il nominativo della persona Responsabile del buon utilizzo dei locali:

Con la firma del modulo di "richiesta utilizzo locali comunali" i soggetti richiedenti si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza dei locali previste dal Comune di Monti.

L'obbligo a rispettare le predette disposizioni diventa esecutivo nel momento in cui, insieme alla concessione, l'Amministrazione consegnerà le chiavi dei locali richiesti.

E' possibile richiedere l'uso dei locali di cui al punto a) dell'art.1 per un massimo di un anno con possibilità di rinnovo ed i locali di cui al punto b) per manifestazioni della durata di brevi periodi;



Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività cui i locali sono adibiti, la domanda dovrà essere presentata al protocollo del Comune con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'uso dei locali (almeno 10 giorni prima).

Le richieste di che trattasi devono essere inoltrate attraverso apposito modulo, il fac simile da ritirare presso il Comune che deve riportare:

- 1) il nominativo o la denominazione del soggetto richiedente e il recapito telefonico;
- 2) il tipo di iniziativa, il programma dettagliato, compreso l'eventuale titolo o argomento;
- 3) l'indicazione delle finalità d'uso, specificando se l'ingresso è libero o a pagamento;
- 4) la data, gli orari;
- 5) la specifica richiesta per l'eventuale patrocinio;
- 6) la dichiarazione contestuale di assunzione di responsabilità civile e penale connesse all'uso dei locali;
- 7) l'impegno al pagamento delle tariffe d'uso secondo le vigenti modalità;

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale ricevere e promuovere istanze di utilizzo dei locali al di fuori della tempistica sopra indicata, fatto salvo la potestà insindacabile della medesima di concedere l'uso in relazione agli impegni assunti, alle disponibilità esistenti, ai tempi tecnici necessari per pubblicizzare le iniziative proposte.

ART. 4

Concessione d'uso dei locali

L'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile di Area competente, avrà cura di esaminare l'istanza presentata e concedere l'utilizzo dei locali richiesti, previo pagamento della relativa tariffa, ove previsto.

L'orario d'utilizzo dei locali in parola verrà specificato di volta in volta in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa e secondo l'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione si impegna a rispondere alla richiesta di utilizzo dei locali entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività.

La concessione dell'utilizzo dei locali viene formalizzata per iscritto e pone a carico del concessionario precisi obblighi.

ART. 5

Tariffe per la concessione d'uso dei locali.

Le tariffe da applicare ai soggetti concessionari l'uso dell'Anfiteatro, salvo i casi di esonero dal pagamento di cui all'art. 2, sono le seguenti:

Locali di cui all'art.1 punto a)

- Euro 2,00 ora e per un massimo di n.4 ore al giorno
- Versamento di una cauzione di € 100,00 con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monti.

Locali di cui all'art.1 punto b)

- dovranno versare € 6,00 su c.c. n.12459079 intestato alla Tesoreria del Comune per ogni giorno effettivo di utilizzo per spese di energia elettrica oltre Euro 250,00 di cauzione con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monti per MANIFESTAZIONI CON PRECISE FINALITÀ SOCIALI E PER I COMITATI DELLE FESTE PATRONALI;
- PER PRIVATI O CON FINALITÀ DI LUCRO:
versamento di una cauzione di € 250,00 con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Monti.
versamento di € 100,00 al giorno comprensive di consumo di acqua ed energia

ov. di Ol.Biv.

elettrica che verrà versato sul c.c.p. n.12459079 intestato al Servizio Tesoreria del Comune.

La ricevuta per la concessione d'uso dovrà essere allegata alla domanda di richiesta;
Nel caso di utilizzi continuativi la tariffa convenzionata decisa dall'Amministrazione Comunale sarà versata secondo le modalità convenute dalle parti;
Disdette della richiesta di utilizzo o spostamenti di data, comunicati a seguito del pagamento delle tariffe non danno diritto al rimborso delle stesse, salvo cause di forza maggiore.

ART. 6

Ulteriori obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari.

In relazione alle manifestazioni promosse è fatto obbligo ai concessionari di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
I concessionari sono responsabili di tutto quanto è contenuto nei locali concessi e pertanto sono responsabili dei furti da loro o da terzi causati durante il periodo di utilizzo della medesima.
I concessionari sono inoltre responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura durante il periodo di utilizzo della medesima.
I concessionari sono altresì responsabili di danno da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo.
I concessionari hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nelle medesime condizioni di quanto ne sono entrati in possesso.
E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.

**ART. 7
Autotutela**

L'Amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

Allegato alla delibera C.C. n.5 in data 13/02/2008

IL SINDACO
F.to: Raspitzu Giovanni Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Meloni Maria Grazia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Monti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE